



TRIBUNALE di PERUGIA
Prima Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

dott. Aldo Criscuolo	Presidente
dott. Claudio Baglioni	Giudice
dott.ssa Ilenia Micciché	Giudice rel.est.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta dal giudice relatore all'udienza camerale del 16 ottobre 2015, nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 156 co. 6 c.c., iscritto al n. 1151/15 V.G., promosso da:

, rappresentata e difesa dall'avv. :

Ricorrente

Contro

Resistente contumace

PREMESSO

Che nel ricorso, depositato l'8.07.15, ha esposto: che con sentenza n. 160/11, conforme alle conclusioni congiunte delle parti, l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione dal marito , ponendo a suo carico l'obbligo di versare la somma di €. 800,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei quattro figli nati dal matrimonio, all'epoca tutti minorenni, con pagamento diretto a carico dell'Università degli Studi di Perugia, nella qualità di datore di lavoro del marito; che da dicembre 2014, il marito – che aveva maturato il diritto alla pensione, così divenendo redattore INPS – aveva omissso il versamento dell'assegno;

che, alla luce del dedotto inadempimento, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare ai sensi dell'art. 156 c.c. direttamente all'INPS il versamento diretto della somma dovuta, si come rivalutata;

che il resistente, pur ritualmente evocato in giudizio, ha omesso di costituirsi;

che l'INPS, terzo debitore cui è stato notificato il ricorso introduttivo, nel rimettersi alla decisione del Tribunale in ordine al ricorso, ha rappresentato che la pensione del resistente è gravata da una ritenuta per pignoramento di €. 172,00 mensili;

OSSERVA

Come noto, l'ordine di pagamento rivolto al terzo ex art. 156 c.c. presuppone l'inadempimento o il solo ritardo nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento, e ciò in ragione della sua natura "assistenziale" e della finalizzazione stessa dell'istituto, teso a garantire la tutela di interessi di natura primaria, costituzionalmente garantiti, che possono essere gravemente pregiudicati anche dal semplice ritardo.

Anche un adempimento parziale o inesatto può costituire presupposto dell'ordine di distrazione.

Ai fini della decisione, dunque, il Tribunale, oltre a dover verificare la sussistenza dell'inadempimento (va, in proposito, rilevato come sia preciso onere del convenuto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni; cfr. Cass. n. 15659/11), deve valutare pure se il comportamento dell'obbligato susciti dubbi circa l'esistenza e la regolarità del futuro adempimento (cfr. C. Cass. 23668/06).

Nel caso di specie, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, non può che considerarsi accertato il suo inadempimento all'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, nei termini riferiti in ricorso; obbligo, per altro, derivante da un accordo liberamente raggiunto dai coniugi, che la sentenza di separazione ha integralmente recepito.

I riferiti inadempimenti a carico del resistente lasciano residuare più di qualche dubbio circa la tempestività e regolarità dei futuri adempimenti.

Sussistono, allora, i presupposti per l'accoglimento del ricorso, dovendo infine evidenziarsi come non vi osti la sussistenza di pignoramento sulla pensione del resistente.

Le spese sostenute dalla ricorrente devono essere poste a carico del resistente soccombente, che con la sua condotta ha reso necessitata la presente iniziativa giudiziale, non ostandovi la sua mancata costituzione in giudizio.

P.T.M.

Letto l'art. 156 c.c.;

1) Ordina all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - I.N.P.S. di versare direttamente a _____ nata a _____, la somma mensile di € 800,00, rivalutata dalla data della sentenza di separazione ad oggi e rivalutabile secondo gli indici ISTAT, detraendola dal trattamento pensionistico mensile spettante al sig.


2) Pone a carico di _____ le spese di lite, che liquida in complessivi € 1.350,00 comprese le spese ed oltre accessori di legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2015.

Il Giudice relatore

Ilaria Miccichè



Il Presidente

Aldo Crisculo



IL CANCELLIERE
(Vilma BRIZIARELLI)


Depositata in Cancelleria

~~28.10.2015~~ 28.10.2015

IL CANCELLIERE



